

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)

tel. e fax: 0823/1706553

Via G. Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

*Spett.le Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania
in persona del Direttore Generale p.t.
Via Ponte della Maddalena, 55
80142 – Napoli
a mezzo pec:
drca@postacert.istruzione.it*

*Spett.le Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania
Ufficio VI - Ambito Territoriale
per la Provincia di Napoli
in persona del Dirigente p.t.
Via Ponte della Maddalena, 55
80142 – Napoli
a mezzo pec:
uspna@postacert.istruzione.it*

*Spett.le I. C. San Rocco di Marano di Napoli (NA)
in persona del Dirigente Scolastico p.t.,
Via Castel Belvedere, 3
80016 - Marano di Napoli (NA)
a mezzo pec:
naic8gh00t@pec.istruzione.it*

Oggetto: Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza – Ricorso N.R.G. 8654/2019.
Richiesta pubblicazione sull'area del sito internet dedicata alle notifiche per pubblici
proclami e/o comunicazioni al personale.

Egredi Sig.ri,

Vi informo che con decreto emesso il 15 maggio 2019 nel procedimento N.R.G. 8654/2019, il
Tribunale di Napoli, G.L. dott.ssa Erminia Catapano, mi ha autorizzato, nella mia qualità di difensore
della Sig.ra Carandente Anna, alla notifica per pubblici proclami ai controinteressati ai sensi dell'art.
151 c.p.c.

Invito pertanto gli Organi in indirizzo, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di
Napoli, a pubblicare sui rispettivi siti istituzionali, area dedicata alle notifiche e comunicazioni al
personale, l'allegato ricorso in una al suddetto decreto del 15 maggio 2019, con contestuale richiesta
a volermi trasmettere tempestivamente e pari mezzo, l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione nelle
suddette modalità.

In caso di mancata ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di Napoli, mi riserverò di
agire in tutte le sedi opportune.

Caserta, 20 maggio 2019

Avv. Agostino Cerullo

Ai sensi dell'art. 16 bis comma 9bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 e modificato dall'articolo 52 del decreto-legge n. 90

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel. e fax: 0823/1706553

Via G. Verdi n. 22 – Caserta
tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

del 24 giugno 2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n.114, modificato dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con legge n. 132 del 2015, io sottoscritto Avv. Agostino Cerullo, nato a San Cipriano d'Aversa il 05.06.1973, attesto che il predetto ricorso ex art. 414 con domanda di misure cautelari nonché il decreto di fissazione dell'udienza emesso in data 15 maggio 2019 dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice Dott.ssa Erminia Catapano, sono duplicati informatici estratti dal fascicolo informatico N.R.G. 8654/2019.

tutti gli atti, compreso il presente, sono firmati digitalmente dall'Avv. Agostino Cerullo



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza,
in persona della dott.ssa Erminia Catapano;
considerato che con lo stesso è stata avanzata contestualmente domanda cautelare ex art.
700 c.p.c. e domanda ai sensi dell'art. 414 c.p.c.;
ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c.,

FISSA

L'udienza per la comparizione personale delle parti nel **procedimento cautelare**,
l'udienza di discussione del 5.06.2019, ore 13.00, innanzi a questo Giudice, presso la
sede del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - sito in Napoli al Centro Direzionale -
Torre A, piano 10°, **facendo obbligo a parte ricorrente di notificare l'antescritto ricorso**
ed il presente decreto entro i 9 giorni prima.

- **per la trattazione del giudizio ordinario**, l'udienza di discussione del **1°.10.2019 ore 10.00** innanzi a questo Giudice (presso la sede del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - sito in Napoli al Centro Direzionale - Torre A, piano 10°) alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al/i convenuto/i che ha/hanno l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.
Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti di *"tutti i lavoratori inseriti nella terza fascia"* ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI - Ambito



Territoriale per la Provincia di Napoli e dell'Istituto Comprensivo San Rocco di Marano di Napoli (NA);

ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata, sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli e dell'Istituto Comprensivo San Rocco di Marano di Napoli (NA);

PQM

Autorizza, con riferimento alla domanda cautelare, la notifica del ricorso nei confronti di tutti i lavoratori inseriti nella terza fascia potenzialmente interessati a mezzo pubblicazione sui siti INTERNET sopra indicati

INVITA le parti a depositare copia di cortesia di tutti gli atti e documenti cartacei ove possibile 5 giorni prima dell'udienza.

MANDA LA Cancelleria per la corretta iscrizione del fascicolo come procedimento ex art. 700 c.p.c. e per la creazione di un distinto fascicolo per la causa di merito.

Napoli, addì 15.05.2019

Il Giudice
(d.ssa Erminia Catapano)



Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel. e fax: 0823/1706553
Via G. Verdi n. 22 – Caserta
tel. e fax: 0823/322332
email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

TRIBUNALE DI NAPOLI

- Sezione Lavoro e Previdenza -

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con domanda cautelare

e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

nell'interesse della Sig.ra Carandente Anna, nata a Mugnano di Napoli (NA) il 28 settembre 1978 e residente a Marano di Napoli (NA) in Via A. C. Campana n. 38, C.F.: CRNNA78P68F799Y, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 terzo comma c.p.c., da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, dagli Avv.ti Avv. Agostino Cerullo (C.F.: CRLGTN73H05H798F) e Giuseppe Diana (C.F.: DNIGPP67T28A512J), entrambi del foro di Santa Maria Capua Vetere - ai quali le notifiche e le comunicazioni potranno essere effettuate agli indirizzi p.e.c. agostinocerullo@avvocatismcv.it - avvpeppediana@legalmail.it o al numero di fax: 0823/1706553 e con questi elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere, Via A. De Gasperi n. 150;

contro

- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in Via A. Diaz n. 11 – 80134 Napoli, pec per comunicazioni e notifiche processuali: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it (Indirizzo censito nel registro denominato

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)

tel. e fax: 0823/1706553

Via G. Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

- “Reginde”, previsto dall’art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012);
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in Via A. Diaz n. 11 – 80134 Napoli, pec per comunicazioni e notifiche processuali: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it (Indirizzo censito nel registro denominato “Reginde”, previsto dall’art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012);
 - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in Via A. Diaz n. 11 – 80134 Napoli, pec per comunicazioni e notifiche processuali: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it (Indirizzo censito nel registro denominato “Reginde”, previsto dall’art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012);
 - Istituto Comprensivo San Rocco di Marano di Napoli (NA), in persona del Dirigente Scolastico p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in Via A. Diaz n. 11 –

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel. e fax: 0823/1706553
Via G. Verdi n. 22 – Caserta
tel. e fax: 0823/322332
email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

80134 Napoli, pec per comunicazioni e notifiche processuali:
ads.na@mailcert.avvocaturastato.it (Indirizzo censito nel registro denominato
“Reginde”, previsto dall’art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all’art.
16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici”
dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012);

e nei confronti di

- tutti i lavoratori inseriti nella graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA
pubblicata il 21.09.2018 nella sezione “albo pretorio” del sito internet
dell’Istituto Comprensivo San Rocco di Marano di Napoli che sarebbero pre-
giudicati, in termini di punteggio acquisito nella predetta graduatoria,
dall’accoglimento del presente ricorso;

per la declaratoria, previa emissione di provvedimento cautelare

del diritto dell’odierna ricorrente a vedersi riconosciuto l’intero punteggio di punti
6 per ogni anno di servizio prestato presso l’Istituto Scolastico Paritario Scuola
Primaria e dell’Infanzia “San Padre Pio” di Calvizzano (NA), previa disapplicazione:
1) della tabella di valutazione contenuta nell’allegato A del Decreto del Ministero
dell’Università, Istruzione e Ricerca prot. n. 717 del 5 settembre 2014 nella parte
in cui stabilisce che per il servizio prestato nelle “*scuole dell’infanzia non statali
autorizzate; b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c)
scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente rico-
nosciute e convenzionate; d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto al-
la metà.*”; 2) della tabella di valutazione contenuta nell’allegato A/1 del Decreto

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel. e fax: 0823/1706553
Via G. Verdi n. 22 – Caserta
tel. e fax: 0823/322332
email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

del Ministero dell'Università, Istruzione e Ricerca prot. n. 640 del 30 agosto 2017 nella parte in cui stabilisce che per il servizio prestato nelle *“scuole dell'infanzia non statali autorizzate; b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà.”*; 3) della nota prot. n. 3811/07-01 a firma della Dirigente Scolastica dell'I.C. San Rocco di Marano di Napoli, nella parte in cui *“conferma il punteggio attribuito alla Sig.ra Carandente Anna nella Graduatoria Provvisoria di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017-2019”* (ovvero il punteggio Servizio pari a punti 9,25); 4) della graduatoria definitiva pubblicata l'11.09.2018 nella quale la Sig.ra Carandente, in virtù dell'illegittima decurtazione del punteggio relativo al servizio svolto nella scuola paritaria, si collocava al 16 posto; 5) delle FAQ di chiarimento emanate dal MIUR tramite il sistema elettronico ministeriale nella parte in cui ribadiscono che per il servizio prestato nelle scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà; 6) di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale, non conosciuto né conoscibile da parte della ricorrente, comunque ostativo al riconoscimento dell'intero punteggio relativo al servizio dalla stessa reso nella scuola paritaria.

FATTO

La ricorrente è lavoratrice precaria inserita nella graduatoria di terza fascia del personale ATA, profilo *“Assistente Amministrativo”*, presso l'I. C. San Rocco di Marano di Napoli.

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)

tel. e fax: 0823/1706553

Via G. Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

Ella, essendo in possesso del relativo titolo di accesso (Diploma Istituto Tecnico Commerciale conseguito nell'anno scolastico 1996/1997), aveva scelto di svolgere il suo servizio, dall'a.s. 2005/2006 all'anno scolastico 2017/2018, presso la Scuola Primaria e dell'Infanzia Paritaria "San Padre Pio" di Calvizzano (come da allegato attestato di servizio); questa lunga esperienza lavorativa le ha ovviamente consentito di maturare specifiche competenze.

Con Decreto Ministeriale n. 640 del 30 agosto 2017, il MIUR avviava le procedure relative all'aggiornamento dei titoli di valutazione, per il triennio 2017-2020, per i soggetti inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, "in seguito alla scadenza di validità temporale delle citate graduatorie".

La ricorrente, utilizzando l'apposito modello pubblicato unitamente al decreto ministeriale, inoltrava all'Istituto Comprensivo San Rocco di Marano (Scuola capofila) domanda di "conferma/aggiornamento, per il triennio scolastico 2017/2019, della valutazione posseduta nel triennio 2014/2017 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA".

Nella suddetta domanda la Sig.ra Carandente dichiarava e documentava – tra le altre cose – gli anni di servizio svolti nella scuola paritaria San Padre Pio negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e dall'1/09/2017 al 26/10/2017 (data di compilazione della domanda) e trascriveva nella "Sezione H – Valutazione titoli" il punteggio complessivo di punti 55,02, ottenuto conteggiando anche gli anni di servizio, dal 2011 al 2014, resi presso la medesima scuola paritaria San Padre Pio.

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel. e fax: 0823/1706553
Via G. Verdi n. 22 – Caserta
tel. e fax: 0823/322332
email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

A seguito dell'inoltro della domanda, veniva pubblicata, in data 16.11.2017, la graduatoria provvisoria indicante il punteggio riconosciuto alla ricorrente pari a soli punti 9,25 (al posto di 19,00) per il servizio prestato nella scuola paritaria (dal 2014 al 2018) e di 26,80 per il punteggio precedentemente maturato (invece che di 35,02 se fossero stati conteggiati per intero anche gli anni di servizio dal 2010 al 2014).

Seguiva reclamo, inoltrato con racc. a/r n. 153293390999, con il quale la Sig.ra Carandente censurava le scelte operate dall'Amministrazione scolastica, anche mediante la contestuale trasmissione del certificato di servizio rilasciato dalla Scuola Paritaria San Padre Pio.

Tale servizio sarebbe dovuto valere, nell'ottica dell'equiparazione scuola pubblica-scuola paritaria, 6 punti per anno scolastico, per un totale di 55,02 punti di cui 1 punto per il possesso del titolo di addestramento professionale per la dattilografia (rilasciato il 6.10.2017 da Time Out Service) così come previsto dall'Allegato A/1, paragrafo A, numero 4).

In seguito alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, avvenuta in data 24 agosto 2018 sul sito istituzionale dell'Istituto Comprensivo San Rocco, la ricorrente, preso atto dell'errore nel calcolo del punteggio relativo al servizio svolto nella scuola paritaria, depositava presso il predetto I.C. formale reclamo, acquisito al numero di protocollo 3739 del 29 agosto 2018.

Con nota prot. 3811/07-1 del 30 agosto 2018, la Dirigente Scolastica ribadiva le determinazioni dell'Amministrazione Scolastica confermando la scelta di attribuire

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)

tel. e fax: 0823/1706553

Via G. Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

alla ricorrente il punteggio complessivo di 44,72, ottenuto riducendo della metà il servizio svolto presso la scuola paritaria.

Dello stesso tenore la graduatoria definitiva pubblicata l'11.09.2018 nella quale la Sig.ra Carandente, in virtù dell'illegittima decurtazione del punteggio relativo al servizio svolto nella scuola paritaria, si collocava al 16 posto col punteggio di 44,72.

Pertanto, con il presente ricorso si chiede che la ricorrente possa ottenere il diritto alla valutazione del servizio svolto presso la scuola paritaria di Calvizzano "San Padre Pio" per gli anni scolastici 2011/2102 – 2012/2013 – 2013/2014 - 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 e dall'1.9.2017 al 26.10.2017, nella stessa misura in cui è valutato il servizio svolto nelle scuole statali, con condanna dell'Amministrazione scolastica, previa disapplicazione delle norme e degli atti e/o provvedimenti confliggenti, alla rettifica della graduatoria di terza fascia, personale ATA, dell'Istituto Comprensivo San Rocco di Marano di Napoli, con conseguente riconoscimento del punteggio complessivo di punti 55,02.

Ai fini della richiesta di provvedimento cautelare (di cui si dirà più ampiamente in-
nanzi), si evidenzia sin d'ora che la Sig.ra Carandente, in caso di accoglimento del
presente ricorso, scavalcherebbe 5 persone e si collocherebbe al n. 11 della gra-
duatoria di terza fascia con maggiori possibilità di essere destinataria di proposte
di lavoro a tempo determinato e con evidenti ricadute anche sulla possibilità, in
base al vigente quadro normativo, di ottenere il passaggio in prima fascia e il con-
seguente ruolo.

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel. e fax: 0823/1706553
Via G. Verdi n. 22 – Caserta
tel. e fax: 0823/322332
email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

Tanto premesso la Sig.ra Anna Carandente, come in epigrafe rappresentata difesa e domiciliata, si vede costretta proporre la presente azione giudiziaria per i seguenti motivi di

DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DEL D.M. N. 717 DEL 5 SETTEMBRE 2014 E DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE CONTENUTA NELL'ALLEGATO A AL PREDETTO D.M. NELLA PARTE IN CUI SI STABILISCE CHE PER IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE NON STATALI PARITARIE "IL PUNTEGGIO E' RIDOTTO ALLA META'" - ILLEGITTIMITA' DEL D.M. N. 640 del 30 AGOSTO 2017, DELLE TABELLE DI VALUTAZIONE IVI INSERITE NELLA PARTE IN CUI SI STABILISCE CHE PER IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE NON STATALI PARITARIE "IL PUNTEGGIO E' RIDOTTO ALLA META'" – ILLEGITTIMITA' DELLA NOTA PROT. N. 3811/07-01 A FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'I.C. SAN ROCCO DI MARANO DI NAPOLI, NELLA PARTE IN CUI "CONFERMA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SIG.RA CARANDENTE ANNA NELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DI TERZA FASCIA DEL PERSONALE ATA PER IL TRIENNIO 2017-2019" – ILLEGITTIMITA' DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PUBBLICATA L'11.09.2018 - ILLEGITTIMITA' DELLE CITATE DISPOSIZIONI PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DI PARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE.

Come evidenziato in punto di fatto, la Sig.ra Carandente ha prestato servizio presso la scuola paritaria "San Padre Pio" di Calvizzano, senza soluzione di continuità, dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2017/2018, per complessivi 13 anni.

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)

tel. e fax: 0823/1706553

Via G. Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

L'attività lavorativa presso istituti paritari trova piena cittadinanza nella normativa vigente che, con l'approvazione della legge 62/2000 – *Norme per la parità scolastica* - e del D.L. 255/2001, conv. in Legge n. 333/01, introduce nel nostro ordinamento *“la parità tra scuola pubblica e scuola privata”*.

Tale legge, sancendo la piena parità tra scuola statale e scuola non statale ha imposto agli istituti scolastici il possesso di requisiti strutturali, organizzativi, contenuti e di qualificazione del personale identici rispetto alle scuole statali (art. 1, c. 3 e ss. L. 62/2000).

La parità scolastica è infatti riconosciuta solo agli istituti scolastici che *“si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h)*

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel. e fax: 0823/1706553
Via G. Verdi n. 22 – Caserta
tel. e fax: 0823/322332
email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore” (art. 1, comma 4).

Questo sistema pluralistico si propone di favorire l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall’infanzia e lungo tutto l’arco della vita scolastica.

A tal proposito la Corte Costituzionale ha ribadito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine “*di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall’art. 33, quarto comma, Costituzione*” (Corte Costituzionale, Sentenza del 22.10.2014 n. 242).

E dunque, se le scuole paritarie sono per legge tenute ad erogare un servizio di identica consistenza e qualità rispetto a quelle statali, allora non si comprende per quale ragione l’esperienza professionale maturata all’interno di esse non debba essere valutata dall’Amministrazione resistente allo stesso modo.

Tale principio sancito dalla legge e ormai consolidato nel nostro ordinamento, è la declinazione, a livello nazionale, di atti e provvedimenti di natura comunitaria che già da anni hanno imposto agli Stati membri dell’UE di uniformarsi al principio della parità tra scuola pubblica e scuola paritaria. Basti qui considerare la Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 1984 (ma anche quella successiva del 2012) con la quale viene testualmente stabilito, all’art. 9: “*Il diritto alla libertà d’insegnamento implica per sua natura l’obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l’esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuo-*

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel. e fax: 0823/1706553
Via G. Verdi n. 22 – Caserta
tel. e fax: 0823/322332
email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

le le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all'adempiimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti dei gestori, dei genitori, degli alunni e del personale”.

Ciò detto, passiamo ai fatti di causa.

La procedura che ci occupa è disciplinata dal D.M. N. 717 del 5 settembre 2014 (e relativi allegati) e dal D.M. N. 640 del 30 agosto 2017, aventi ad oggetto la conferma/aggiornamento, per i trienni successivi alla data di pubblicazione, dei titoli posseduti nei trienni precedenti per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA.

In base ai citati D.M., la graduatoria è stilata attribuendo un determinato punteggio in relazione a titoli conseguiti e servizi prestati dai lavoratori inclusi nelle graduatorie di istituto; in particolare, con riferimento al servizio, vengono attribuiti n. 6 punti per ogni anno di servizio svolto in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: *“a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; b) scuole primarie statali; c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali”*; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni e fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico, sono riconosciuti punti 0,50.

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel. e fax: 0823/1706553
Via G. Verdi n. 22 – Caserta
tel. e fax: 0823/322332
email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

Senonché, in modo del tutto inspiegabile, illegittimo e giuridicamente immotivato si puntualizza che per il servizio prestato nelle *“scuole non statali paritarie, il puntegggio è ridotto alla metà”*.

Tale disposizione è macroscopicamente illegittima al punto da indurre numerosi lavoratori a proporre ricorsi volti alla disapplicazione delle disposizioni ritenute ingiuste poiché lesive del diritto soggettivo alla corretta valutazione dei requisiti personali e professionali posti alla base della domanda di aggiornamento, oltre a porsi in palese violazione con l'art. 3 e con l'art. 97 Cost., con la legge 62/2000 e con l'art. 2 comma 2 del D.L. 255/2001.

Le ragioni giuridiche poste alla base della discriminazione tra il servizio reso in scuole statali e quello prestato presso istituti paritari sono giuridicamente illegittime, nonché illogiche ed infondate e vanno disattese da codesto Giudice, con conseguente disapplicazione delle norme citate.

Le disposizioni di cui si chiede la disapplicazione contrastano infatti sia con i principi generali dell'ordinamento che con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della P.A. (art. 3 e 97 Cost.) oltre ad essere palesemente incompatibili con la normativa che ha sancito l'equiparazione, ormai consolidata anche in giurisprudenza (Cons. di Stato 1102/2002), tra il servizio prestato presso scuole statali e paritarie.

In altre parole il criterio adottato dall'Amministrazione scolastica che non ha riconosciuto il servizio prestato dalla ricorrente nella scuola paritaria, è l'antitesi dell'aggettivazione normativamente attribuita agli istituti paritari con la quale si è

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel. e fax: 0823/1706553
Via G. Verdi n. 22 – Caserta
tel. e fax: 0823/322332
email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

inteso rimarcare la piena equiparazione giuridica degli stessi agli istituti gestiti direttamente dallo Stato, anche in considerazione dei penetranti controlli e delle rigide prescrizioni cui essi sono sottoposti dallo Stato medesimo.

Se si considera infatti la legge 62/2000 e l'art. 2 comma 2 della Legge 333/2001 (di conversione del D.L. n. 255/2001) si può agevolmente verificare che a fronte della disposta equiparazione dei servizi statali e paritari valutati nella stessa misura, non vi è ragione per limitare l'efficacia delle suddette disposizioni, eventualmente applicabili in via analogica, alla formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale statale, per pervenire invece all'opposta.

Al fine di escludere la valutazione del servizio in questione, nemmeno vale richiamare gli artt. 360, comma 6 e 485 del D.Lgs. 297/4 ove si prevede il riconoscimento "*agli effetti della carriera*" del servizio svolto dal personale presso le scuole secondarie pareggiate (comma 1) ovvero presso le scuole elementari parificate (comma 2) essendo invece esattamente il contrario e cioè che la suddetta disposizione di legge, facente uso di terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinomate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole paritarie. (Tribunale di Milano – Sez. Lavoro, Ord. del 20/07/2016 (proc. n. 6202/2016 R.G.)

Invero, il fenomeno della successione tra norme ed istituti giuridici è stato chiarito dal D.L. 250/2005 che all'art. 1 bis ("*Norme in materia di scuole non statali*") espressamente prevede che "*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII,*

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel. e fax: 0823/1706553
Via G. Verdi n. 22 – Caserta
tel. e fax: 0823/322332
email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.

La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000".

È evidente, dunque, che tale disparità di trattamento violi espressamente il principio di uguaglianza sancito dalla nostra Carta Costituzionale, considerato che nessuna differenza di tipo oggettivo sussiste in relazione alla natura del servizio, ma riguarda esclusivamente il tipo di istituto in cui è stato reso.

Non ricorre, infatti, alcuna ragione obiettiva che possa giustificare la mancata attribuzione di punteggio al personale delle scuole paritarie, stante l'assenza di qualsiasi riferimento normativo che giustifichi tale disparità di trattamento.

E di tanto la giurisprudenza sta chiedendo il conto all'Amministrazione scolastica.

Il Consiglio di Stato, infatti, già nel 2002, con sentenza n. 1102, ha statuito come *"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa"* e, recentemente, con diverse ordinanze cautelari rese nei mesi scorsi, sono stati accolti gli appelli cautelari presentati in riferimento al riconoscimento, in capo al personale ATA, del servizio

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)

tel. e fax: 0823/1706553

Via G. Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

prestato nelle scuole paritarie per violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015, del D.M. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento al mancato riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie.

Ne discende l'assoluta illegittimità ed illogicità delle disposizioni rubricate nella misura in cui escludono dal computo del punteggio ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto di terza fascia per il personale ATA, il punteggio ottenuto stessi per il servizio prestato presso istituti scolastici paritari.

La normativa di cui si chiede la disapplicazione conduce in buona sostanza alla violazione degli art. 3 e 97 Cost., essendo palesemente contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della P.A., a causa della chiara discriminazione del lavoratore anche ai fini della ricostruzione della carriera - giuridica ed economica - essendo i servizi prestati presso scuole paritarie equiparati per legge a quelli prestati presso istituzioni scolastiche statali.

La disparità di trattamento è ancora più palese se si considera che per il corpo docente, la tabella B allegata al D.M. n. 374 del 1° giugno 2017 (che ha ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto e di terza fascia per il personale docente) ha stabilito che il servizio svolto nelle scuole paritarie, così come quello svolto nei centri di formazione professionale, è valutato allo stesso modo di quello svolto nelle scuole statali: tali disposizioni rendono ancor più incomprensibile la ratio che ispira la normativa rubricata.

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel. e fax: 0823/1706553
Via G. Verdi n. 22 – Caserta
tel. e fax: 0823/322332
email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

Per tutto quanto esposto, si chiede la disapplicazione delle norme che impediscono alla ricorrente l'attribuzione del punteggio (nella stessa misura in cui viene valutato il servizio reso nella scuola statale) per il servizio prestato presso la scuola paritaria negli anni scolastici dal 2011/2012 al 26.10.2017 senza soluzione di continuità.

Sul fumus boni iuris

Il presente ricorso è sorretto da evidente *fumus* atteso che le disposizioni normative richiamate e l'univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale hanno sancito la totale ed indiscussa equiparazione tra il servizio prestato presso scuole paritarie e quello prestato presso istituzioni scolastiche statali. Ne discende che le disposizioni in esame e tutti gli atti e/o provvedimenti connessi e consequenziali si pongono in evidente contrasto con la legge, anche di rango costituzionale, e dovranno essere disapplicati dal Giudice adito poiché, in caso contrario, sarebbe palese la violazione della normativa in materia di scuole paritarie ed il contrasto con principi costituzionali come quelli di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

Sul periculum

Il mancato accoglimento del presente ricorso determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi della giustizia connessi ad un giudizio di merito.

La Sig.ra Carandente, infatti, in quanto inclusa nella graduatoria di terza fascia per il personale ATA è destinataria, come gli altri soggetti inclusi nella stessa graduato-

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)

tel. e fax: 0823/1706553

Via G. Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

ria di proposte di lavoro a tempo determinato, che vengono formulate per ordine di punteggio attribuito nella predetta graduatoria. È quindi evidente che a fronte di un punteggio inferiore rispetto a quello che le sarebbe spettato di diritto, le possibilità della ricorrente di essere destinataria di incarichi sono significativamente ridotte.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto.

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiede all'On.le Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, di accogliere le seguenti

conclusioni

in via cautelare, previo accertamento della nullità, illegittimità e/o inefficacia, con conseguente disapplicazione per l'evidente contrasto con la normativa in materia, nonché la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 Costituzione:

- a) della tabella di valutazione contenuta nell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Università, Istruzione e Ricerca prot. n. 717 del 5 settembre 2014 nella parte in cui stabilisce che per il servizio prestato nelle "scuole dell'infanzia non statali autorizzate; b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidi-

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)

tel. e fax: 0823/1706553

Via G. Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

diarie; c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà.”;

- b. della tabella di valutazione contenuta nell'allegato A/1 del Decreto del Ministero dell'Università, Istruzione e Ricerca prot. n. 640 del 30 agosto 2017 nella parte in cui stabilisce che per il servizio prestato nelle *“scuole dell'infanzia non statali autorizzate; b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà.”;*
- c. della nota prot. n. 3811/07-01 a firma della Dirigente Scolastica dell'I.C. San Rocco di Marano di Napoli, nella parte in cui *“conferma il punteggio attribuito alla Sig.ra Carandente Anna nella Graduatoria Provvisoria di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017-2019”* (ovvero il punteggio Servizio pari a punti 9,25);
- d. della graduatoria definitiva pubblicata l'11.09.2018 nella quale la Sig.ra Carandente, in virtù dell'illegittima decurtazione del punteggio relativo al servizio svolto nella scuola paritaria, si collocava al 16 posto;
- e. delle FAQ di chiarimento emanate dal MIUR tramite il sistema elettronico ministeriale nella parte in cui ribadiscono che per il servizio prestato nelle scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà;

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)

tel. e fax: 0823/1706553

Via G. Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

f. di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale, non conosciuto né conoscibile da parte della ricorrente, comunque ostativo al riconoscimento dell'intero punteggio relativo al servizio dalla stessa reso nella scuola paritaria.

- ordinare alle convenute amministrazioni la rettifica della posizione dell'odierna ricorrente inserendo, ai fini della redazione della graduatoria di terza fascia per il personale ATA, punti 55,02 di cui punti 35,02 per i titoli ed il servizio maturato negli anni scolastici 2011-2014; punti 19 per il servizio maturato negli anni scolastici dal 2014/2015 al 26.10.2017; punti 7,6 per titolo di accesso e punti 1 per valutazione altri titoli culturali;

- ordinare, inoltre, alle Amministrazioni scolastiche convenute la ricostruzione di carriera dell'insegnante, ai fini economici e giuridici, tenendo conto del predetto punteggio ottenuto per il servizio prestato presso la citata scuola paritaria di Calvizzano;

nel merito, Voglia l'On.le Tribunale di Napoli adito, in funzione di G.d.L. confermare tutto quanto disposto con il provvedimento cautelare e, per l'effetto, previo accertamento della nullità, illegittimità e/o inefficacia, con conseguente disapplicazione per l'evidente contrasto con la normativa in materia, nonché la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 Costituzione:

a. della tabella di valutazione contenuta nell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Università, Istruzione e Ricerca prot. n. 717 del 5 settembre 2014 nella parte in cui stabilisce che per il servizio prestato nelle "scuole dell'infanzia non

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)

tel. e fax: 0823/1706553

Via G. Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

statali autorizzate; b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà.”;

- b. della tabella di valutazione contenuta nell'allegato A/1 del Decreto del Ministero dell'Università, Istruzione e Ricerca prot. n. 640 del 30 agosto 2017 nella parte in cui stabilisce che per il servizio prestato nelle *“scuole dell'infanzia non statali autorizzate; b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà.”;*
- c. della nota prot. n. 3811/07-01 a firma della Dirigente Scolastica dell'I.C. San Rocco di Marano di Napoli, nella parte in cui *“conferma il punteggio attribuito alla Sig.ra Carandente Anna nella Graduatoria Provvisoria di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017-2019”* (ovvero il punteggio Servizio pari a punti 9,25);
- d. della graduatoria definitiva pubblicata l'11.09.2018 nella quale la Sig.ra Carandente, in virtù dell'illegittima decurtazione del punteggio relativo al servizio svolto nella scuola paritaria, si collocava al 16 posto;
- e. delle FAQ di chiarimento emanate dal MIUR tramite il sistema elettronico ministeriale nella parte in cui ribadiscono che per il servizio prestato nelle scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà;

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)

tel. e fax: 0823/1706553

Via G. Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

- f. di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale, non conosciuto né conoscibile da parte della ricorrente, comunque ostativo al riconoscimento dell'intero punteggio relativo al servizio dalla stessa reso nella scuola paritaria.
- ordinare alle convenute amministrazioni la rettifica della posizione dell'odierna ricorrente inserendo, ai fini della redazione della graduatoria di terza fascia per il personale ATA, punti 55,02 di cui punti 35,02 per i titoli ed il servizio maturato negli anni scolastici 2011-2014; punti 19 per il servizio maturato negli anni scolastici dal 2014/2015 al 26.10.2017; punti 7,6 per titolo di accesso e punti 1 per valutazione altri titoli culturali;
 - ordinare, inoltre, alle Amministrazioni scolastiche convenute la ricostruzione di carriera dell'insegnante, ai fini economici e giuridici, tenendo conto del predetto punteggio ottenuto per il servizio prestato presso la citata scuola paritaria di Calvizzano;
 - con vittoria di spese e compensi dell'odierno giudizio.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

1. Allegato A – D.M. 716/2014 (Tabella valutazione titoli);
2. D.M. n. 717 del 5 settembre 2014;
3. Domanda di aggiornamento triennio 2014/2017;
4. Reclamo predisposto dalla ricorrente e ricevuta dell'invio con racc. a/r;
5. D.M. n. 640 del 30 agosto 2017;
6. Domanda aggiornamento triennio 2017/2019;

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)

tel. e fax: 0823/1706553

Via G. Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

7. Dichiarazione sostitutiva Istituto San Padre Pio;
8. Certificato di Servizio della ricorrente;
9. Estratto contributivo;
10. Reclamo del 29/08/2018;
11. Riscontro Istituto San Rocco;
12. Stralcio Graduatoria terza fascia;
13. Dichiarazione sostitutiva.

Ai sensi dell'art. 9 del DPR 2002 n. 115, così come modificato dall'art 37 D.L. 98/11, ai fini dell'assoggettamento al Contributo Unificato di iscrizione a ruolo, la parte ricorrente dichiara, attraverso specifica dichiarazione allegata al presente ricorso, di essere titolare, unitamente al proprio nucleo familiare, di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito - risultante dall'ultima dichiarazione - inferiore al triplo dell'importo previsto dal combinato disposto degli artt. 76 e 92 e pertanto, la stessa è esonerata dal relativo versamento.

Si dichiara infine che la presente controversia, concernente rapporto di lavoro di pubblico impiego, è di valore indeterminabile.

S.J.

Caserta, 12 aprile 2019

Avv. Agostino Cerullo

Istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel. e fax: 0823/1706553
Via G. Verdi n. 22 – Caserta
tel. e fax: 0823/322332
email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della ricorrente, giusta procura in atti,

premessato che

- il presente ricorso ex art. 700 c.p.c. ha per oggetto il riconoscimento del diritto dell'odierna ricorrente a vedersi riconosciuto l'intero punteggio di punti 6 per ogni anno di servizio prestato presso l'Istituto Scolastico Paritario Scuola Primaria e dell'Infanzia "San Padre Pio" di Calvizzano (NA, con la richiesta di rideeterminazione della graduatoria di terza fascia inserendo, invece, il predetto punteggio;
- ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrà essere notificato a tutti i lavoratori inseriti nella predetta graduatoria che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso con contestuale domanda cautelare;

ritenuto che

- la notifica nella modalità ordinarie si rivelerebbe eccessivamente onerosa per la ricorrente, atteso il cospicuo numero dei controinteressati e, comunque, non sarebbe sufficiente a garantire la corretta instaurazione del contraddittorio;
- anche la notifica mediante pubblici proclami non sarebbe sufficiente a garantire la concreta instaurazione del contraddittorio, in quanto non prevede la pubblicazione integrale del testo del ricorso, degli allegati e si rivelerebbe ec-

Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel. e fax: 0823/1706553
Via G. Verdi n. 22 – Caserta
tel. e fax: 0823/322332
email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

cessivamente onerosa per la ricorrente, attesi gli atti e le incombenze da compiere;

- l'Ill.mo Sig. Giudice adito potrà autorizzare ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione integrale del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza, sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli e dell'Istituto Comprensivo San Rocco di Marano di Napoli (NA), che sarebbe idonea a garantire la conoscibilità approfondita dello stesso, degli atti e degli allegati in esso contenuti, consentendo ad eventuali controinteressati di intervenire nel procedimento;

tanto premesso e ritenuto,

si propone formale istanza

affinché l'Ill.mo Sig. Giudice adito Voglia autorizzare la notificazione del ricorso, del pedissequo decreto di fissazione di udienza e/o dei provvedimenti connessi:

- quanto ai controinteressati, attraverso la pubblicazione sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli e dell'Istituto Comprensivo San Rocco di Marano di Napoli (NA);
- quanto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sede di Roma, all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Na-

Avv. Giuseppe Diana

Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)

tel. e fax: 0823/1706553

Via G. Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

poli e all'Istituto Comprensivo San Rocco di Marano di Napoli (NA), mediante

la notifica presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Caserta, 12 aprile 2019

Avv. Agostino Cerullo


Avv. Giuseppe Diana
Avv. Agostino Cerullo

Via A. De Gasperi n. 150 – Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel. e fax: 0823/1706553
Via G. Verdi n. 22 – Caserta
tel. e fax: 0823/322332
email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

Procura

Io sottoscritta **Carandente Anna**, nata a Mugnano di Napoli (NA) il 28 settembre 1978 e residente a Marano di Napoli (NA) in Via A. C. Campana n. 38, C.F.: CRNNNA78P68F799Y, con la presente conferisco, anche disgiuntamente, agli **Avv. Agostino Cerullo** (C.F.: CRLGTN73H05H798F) e **Giuseppe Diana** (C.F.: DNIGPP67T28A512J), entrambi del Foro di Santa Maria Capua Vetere, il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso di lavoro radicato innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza e finalizzato al riconoscimento del diritto della sottoscritta a vedersi riconosciuto l'intero punteggio di punti 6 per ogni anno di servizio prestato presso l'Istituto Scolastico Paritario Scuola Primaria e dell'Infanzia "San Padre Pio" di Calvizzano (NA), ai fini dell'aggiornamento delle graduatoria di terza fascia per il personale ATA previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti a ciò ostativi. Resistenti nel presente procedimento sono: Istituto Comprensivo San Rocco di Marano di Napoli (NA), in persona del Dirigente Scolastico p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in Via A. Diaz n. 11 – 80134 Napoli; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in Via A. Diaz n. 11 – 80134 Napoli; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in Via A. Diaz n. 11 – 80134 Napoli; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in Via A. Diaz n. 11 – 80134 Napoli; nonché nei confronti di tutti i lavoratori inseriti nella predetta graduatoria di terza fascia che sarebbero pregiudicati, in termini di punteggio acquisito nella graduatoria di mobilità, dall'accoglimento del ricorso. L'Avv. Agostino Cerullo pertanto mi rappresenta e mi difende nella predetta procedura ed atti consequenziali, ivi compresa la fase di appello o gravame, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere e desistere, quietanzare, riscuotere somme, spiegare domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa e/o garanzia; promuovere azione esecutiva, conservativa e cautelare, redigere atti di precetto e opposizione; eleggere domicilio e nominare delegati; promuovere comunque ogni atto per il buon fine della causa, ritenendo il Suo operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica e senza mai eccepire difetto o indeterminatezza del mandato. In riferimento al D. Lgs. 196/03 e ss. mm. ed ii. sulla tutela dei dati personali, presto il mio consenso all'intero trattamento dei dati inseriti e dichiaro di aver preso visione delle informazioni circa la raccolta dei dati. Eleggo domicilio con l'Avv. Agostino Cerullo come in atti, delegandolo a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento.

Anna Carandente



Visto per autentica
Avv. Agostino Cerullo

